



S E N T E N Z A N . 4 3 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73827

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Basso (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Salerno in via Renato De Martino n° 10 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, nonché domiciliato a Napoli in via Francesco Lauria n° 80 (centro direzionale – isola F/8) presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 26 gennaio 2023 (omissis), titolare di pensione privilegiata dal 1996 ed altresì lavoratore subordinato dal giugno 2008, ha lamentato che nell'agosto 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF) gli aveva chiesto di restituire la somma di 41.952,23 euro, a lui erogata nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2017 a titolo di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità: perché, ad avviso del MEF,

quell'indennità e quella mensilità aggiuntiva non erano cumulabili con le analoghe componenti che, parallelamente, lui aveva percepito unitamente alla retribuzione da lavoro dipendente. Inoltre il (omissis)ha evidenziato che, per recuperare quella somma, il MEF aveva iniziato a operare trattenute mensili 740 euro a partire dal rateo pensionistico di settembre 2022.

Nel merito l'odierno ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di plurimi giudici di merito a suffragio della possibilità di cumulo dell'indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità, tanto sulla pensione privilegiata quanto sulla retribuzione. Inoltre, in via cautelare, egli ha invocato la sospensione delle predette trattenute mensili.

Altresì tali argomentazioni sono state ribadite dal Doto, con memoria prodotta il 17 febbraio 2023.

2. Con memoria depositata il 20 di quello stesso mese si è costituito il MEF, ricordando che il (omissis)non aveva via via adempiuto all'obbligo di comunicazione addossatogli dall'art. 197 del D.P.R. n° 1092/1973; e, sostanzialmente, reputando che quell'inadempimento legittimasse il recupero dei maggiori ratei pensionistici erogati al (omissis)stesso oltre il quinquennio a ritroso rispetto alla comunicazione da lui finalmente resa al MEF, il 21 luglio 2022, riguardo alla concomitante esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed alla correlativa retribuzione.

3. All'esito dell'udienza camerale svoltasi il 23 febbraio 2023, con ordinanza n° 59/2023 è stata sospesa l'applicazione della trattenuta mensile di 740 euro sulla pensione privilegiata del (omissis), a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa.

Poi, dopo due rinvii d'ufficio, con memoria prodotta il 5 marzo 2024

l'odierno ricorrente ha ribadito le proprie pregresse doglianze.

Infine all'udienza del 15 aprile 2024 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. A suffragio della domanda attorea basti ricordare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "... costituisce oramai *ius receptum* l'esclusione ..., nell'ordinamento pensionistico, d'un principio generale di divieto di cumulo di indennità integrativa speciale sulla pensione e sulla retribuzione, a seguito della caducazione ... del divieto recato dall'articolo 99, comma 5, del D.P.R. n° 1092 del 1973 e dall'articolo 17, comma 1, della legge n° 843 del 1978, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n° 566 del 1989 e n° 204 del 1992" (*ex plurimis*: Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 503/2022).

Lo stesso dicasi riguardo al divieto di cumulo della tredicesima mensilità, già sancito dall'art. 97 del predetto D.P.R. n° 1092/1973: divieto al quale è riferita la declaratoria di illegittimità costituzionale scaturente dalla sentenza n° 232/1992.

5. Perciò è fallace il presupposto sostanziale su cui il MEF fonda l'esistenza di un obbligo di comunicazione a carico del (omissis). Infatti in capo a lui, a mente dell'ultimo comma dell'art. 197 di quel medesimo D.P.R., non si era verificato alcun evento che giuridicamente comportasse, pur parzialmente e finanche con valenza circoscritta al periodo antecedente il quinquennio a ritroso rispetto all'eventuale comunicazione al MEF stesso, la cessazione del diritto alla pensione privilegiata.

6. La fin qui evidenziata palese fondatezza della domanda attorea e la conseguente illegittimità della pretesa restitutoria del MEF traggono con sé la condanna di quest'ultimo a pagare al (omissis) le spese di lite: le quali, alla luce della

significativa entità di quella pretesa e tenendo conto anche della fase cautelare, debbono liquidarsi in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine di tali spese di lite va disposta la distrazione in favore dell'avv. Fabio Basso, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73827, proposto da (omissis) (OMISSIS) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1) dichiara inesistente il diritto del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla restituzione dell'indebito pensionistico di 41.952,23 euro, riferito all'arco temporale dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2017 ed oggetto della nota prot. 37128 emessa dalla Ragioneria territoriale di Salerno il 26 agosto 2022;
- 2) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare al (omissis)le eventuali somme trattenutegli in riferimento all'indebito di cui al punto 1, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di ciascuna di tali trattenute fino al di dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in 4.000 euro anche in relazione alla fase cautelare, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Fabio Basso, dichiaratosi antistatario;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli